

RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI PER L'ANNO 2014

Fernando Sacco

Trattando della rivalutazione automatica delle pensioni la legge di stabilità per l'anno 2014 (n° 147 del 27 dicembre 2013) introduce nuove regole finalizzate a tanto

Rispetto al precedente meccanismo di calcolo, quello attuale non prevede più un adeguamento per fasce di pensione, ma un'aliquota unica da applicare, in misura decrescente, in base all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti da ciascun pensionato.

Limitatamente al 2014 per le pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS, pari ad euro 2.972,58 (al lordo della ritenuta IRPEF), ai sensi dell'art. 1, comma 483, lettera e), della legge citata, la rivalutazione **opera esclusivamente** sull'importo anzidetto.

Conseguentemente la quota di pensione eccedente il limite anzidetto non beneficia di alcun adeguamento.

Una considerazione, a questo punto, è d'obbligo:

il Governo, malgrado il "monito" della Corte Costituzionale (vedi sentenza n° 316 del 2010) - **per il quale i redditi da pensione non vanno colpiti ripetutamente dal momento che essendo tali redditi sganciati dalla dinamica salariale se non vengono adeguatamente tutelati e rivalutati con riferimento alle variazioni del costo della vita, finiscono presto con l'impoverirsi perdendo, a fronte della costante crescita dei prezzi dei beni e dei servizi destinati al consumo delle famiglie, il loro originario potere di acquisto** - ripropone, ancora una volta e per il terzo anno consecutivo, il blocco della rivalutazione automatica delle pensioni (questa volta per la quota dei trattamenti pensionistici superiori a 38.646 euro lordi l'anno).

Senza tener conto, poi, che, al momento, è all'esame della Consulta la questione di legittimità costituzionale delle norme che, per il biennio 2012-2013, hanno bloccato il meccanismo perequativo per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS.

Tanto premesso, tenuto conto dell'indice di variazione del costo della vita fissato con D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 novembre 2013 a + 1,2 per cento le pensioni, a partire dal 1° gennaio 2014, saranno rivalutate nella misura quale riportata nel prospetto che segue

**giusto D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 novembre 2013
e con le modalità quali indicate dalla legge n° 147 del 27 dicembre 2013**

PENSIONE MENSILE (al lordo ritenuta fiscale)	RIVALUTAZIONE	INCREMENTO MENSILE (al lordo ritenuta IRPEF)	RITENUTA FISCALE da applicare sull'importo corrisposto a titolo di rivalutazione
fino ad euro 1.486,29 (pari a tre volte il trattamento minimo INPS)	1,20 % (pari al 100 per cento indice ISTAT)	da euro 5,95 ad euro 17,84	dal 23 al 27 per cento
fino ad euro 1981,72 (pari a quattro volte il trattamento minimo INPS)	1,14% (pari al 95 per cento indice ISTAT)	da euro 16,94 ad euro 22,59	Il 27 per cento
fino ad euro 2.477,15 (pari a cinque volte il trattamento minimo INPS)	0,90 % (pari al 75 per cento indice ISTAT)	da euro 17,85 ad euro 22,29	dal 27 al 38 per cento
fino a d euro 2.972,58 (pari a sei volte il trattamento minimo INPS)	0,60 % (pari al 50 per cento indice ISTAT)	da euro 14,86 ad euro 17,82	Il 38 per cento
oltre a 2.972,58 euro	0,48 % (pari al 40 per cento indice ISTAT)	euro 14,27 #)	dal 38 al 43 per cento

#) Limitatamente al 2014 la rivalutazione opera esclusivamente sull'importo di 2.972,58 euro (pari a sei volte il trattamento minimo INPS).

Per la quota di pensione eccedente il limite anzidetto non è prevista, per il 2014, alcuna rivalutazione.